

Condizioni di Assicurazione Viaggi per il Settore Alberghiero 2012 della EUROPÄISCHE Reiseversicherung AG (ERV-RVB Hotellerie 2012) per Hotelstorno Plus

ATTENZIONE: Si applicano soltanto le parti delle condizioni di polizza della EUROPÄISCHE Reiseversicherung per il settore alberghiero (ERV-RVB Hotellerie 2012) corrispondenti alle prestazioni previste nel proprio pacchetto assicurativo.

Il testo ufficiale è la versione tedesca delle Condizioni di Assicurazione Viaggi per il Settore Alberghiero 2012 della EUROPÄISCHE Reiseversicherung AG (ERV-RVB Hotellerie 2012) per Hotelstorno Plus e precisamente le „EUROPÄISCHE Reiseversicherungsbedingungen Hotellerie 2012 (ERV-RVB Hotellerie 2012)“. Eventuali differenze risultando della traduzione non sono giuridicamente vincolante e non hanno effetti legali per conformità al diritto e intenti d'esecuzioni.

I. Parte Generale

Articolo 1

Chi è il soggetto assicurato?

I soggetti assicurati sono le persone specificate nell'attestato di assicurazione.

Articolo 2

Dove vige la copertura assicurativa?

La copertura assicurativa vige all'interno del territorio europeo in senso geografico, in tutti gli stati e le isole confinanti con il Mar Mediterraneo, in Giordania, a Madeira e nelle Isole Canarie.

Articolo 3

Quando ha inizio e per quanto tempo è in vigore la copertura assicurativa?

- La copertura assicurativa per il viaggio si intende in vigore fino alla data di scadenza selezionata. Le seguenti clausole riferite al viaggio trovano applicazione per analogia anche per i contratti alberghieri.
- La copertura assicurativa ha inizio nel momento in cui si lascia il proprio luogo di residenza abituale, ovvero di seconda residenza, o il luogo di lavoro, e termina con il rientro nei suddetti luoghi o alla scadenza anticipata dell'assicurazione. Non sono compresi nella copertura assicurativa gli spostamenti tra i vari luoghi precedentemente indicati.
Per le prestazioni di annullamento del viaggio, la copertura assicurativa ha inizio all'atto della stipula dell'assicurazione (in caso di stipula mediante bollettino di versamento, alle ore 00:00 del giorno immediatamente successivo alla data del pagamento) e termina con l'inizio del viaggio assicurato.

Articolo 4

Quando va stipulata l'assicurazione?

- L'assicurazione deve essere stipulata prima della data di inizio del viaggio.
- L'assicurazione deve essere stipulata contestualmente alla prenotazione del viaggio.
In caso di stipula dell'assicurazione sulla base di una proposta assicurativa trasmessa unitamente alla conferma della prenotazione, la stipula sarà da ritenersi effettuata al più tardi entro i cinque giorni lavorativi successivi alla prenotazione del viaggio.
Qualora l'assicurazione non venga stipulata contestualmente alla prenotazione del viaggio, in tal caso la copertura assicurativa per le prestazioni di annullamento del viaggio avrà inizio solo a partire dal 10° giorno successivo alla stipula dell'assicurazione (fatta eccezione per i casi di infortunio, decesso o catastrofe naturale come previsto nell'art. 14).
- Non è consentito il prolungamento della copertura assicurativa dopo la data di inizio del viaggio.

Articolo 5

Quando va pagato il premio?

Il premio va pagato all'atto della stipula dell'assicurazione.

Articolo 6

Cosa non rientra nella copertura assicurativa (esclusioni)?

Non è prevista copertura assicurativa per gli eventi

- provocati con dolo o colpa grave dall'assicurato. Con "dolo" si intende un atto o un'omissione a seguito dei quali ci si debba ragionevolmente attendere il verificarsi di un danno, che comunque ci si dovrà accollare;
- che sopraggiungono a seguito di attività od operazioni effettuate durante il servizio prestato presso la marina militare, l'esercito o l'aeronautica militare;
- legati a situazioni di guerra, guerra civile o condizioni di conflitto e di instabilità interna e che insorgono in relazione a viaggi intrapresi nonostante il monito del Ministero degli Esteri austriaco. Nel caso in cui l'assicurato venga sorpreso da uno di tali eventi durante il viaggio assicurato, la copertura assicurativa è da ritenersi valida fino all'immediato viaggio di rientro dal paese interessato, al più tardi tuttavia entro il 14° giorno dal verificarsi dell'evento. Non è prevista in ogni caso nessuna copertura assicurativa per la partecipazione attiva a guerre, guerre civili, conflitti e disordini interni;
- risultanti da atti di violenza in occasione di assembramenti o manifestazioni pubbliche, nella misura in cui l'assicurato vi partecipi attivamente;
- conseguenti a scioperi;
- provocati dal suicidio o dal tentato suicidio dell'assicurato;
- conseguenti alla partecipazione a spedizioni ad un'altitudine superiore ai 5.000 s.l.m.;
- risultanti dalle misure e dai provvedimenti disposti dalle autorità;
- che insorgono in caso di esposizione dell'assicurato ad un potenziale rischio di infortunio in relazione al lavoro manuale, lavoro con i macchinari, alla manipolazione di sostanze corrosive, velenose, facilmente infiammabili o esplosive, nonché al contatto con energia elettrica o termica (non trova applicazione in caso di annullamento del viaggio). Sono altresì comprese nella copertura assicurativa le consuete attività da svolgersi nell'ambito di un soggiorno alla pari, così come nelle strutture ricettive o alberghiere;
- provocati dall'influsso di radiazioni ionizzanti ai sensi della legge austriaca sulla radioprotezione (*Strahlenschutzgesetz*) nella versione di volta in volta in vigore, oppure causati dall'energia nucleare;
- che compromettono considerevolmente lo stato di salute psico-fisica dell'assicurato attraverso l'assunzione di alcool, sostanze stupefacenti o medicinali;
- conseguenti all'utilizzo del parapendio o del deltaplano (non trova applicazione in caso di annullamento del viaggio);
- conseguenti alla partecipazione a competizioni motoristiche (ivi incluse gare e rally), alle relative sessioni di allenamento, alle corse sui circuiti e alle manifestazioni motoristiche (non trova applicazione in caso di annullamento del viaggio);
- risultanti dall'esercizio di attività che rientrano nella categoria del professionismo

- sportivo, ivi incluse le sessioni di allenamento o di prova (non trova applicazione in caso di annullamento del viaggio);
- conseguenti alla partecipazione a competizioni sportive regionali, nazionali o internazionali, nonché alle prove ufficiali di tali manifestazioni (non trova applicazione in caso di annullamento del viaggio);
- risultanti dall'esercizio di attività di immersione nel caso in cui l'assicurato non sia in possesso di un brevetto internazionale valido per effettuare immersioni alla profondità considerata oltre a quello conseguito al termine della partecipazione ad un corso di immersione con un insegnante all'uopo autorizzato. In ogni caso non è comunque prevista copertura assicurativa in caso di immersioni ad una profondità superiore a 40 m (non trova applicazione in caso di annullamento del viaggio);
- risultanti a seguito della pratica di sport estremi o in relazione ad attività particolarmente pericolose, qualora queste comportino un pericolo ben maggiore rispetto ai normali rischi legati al viaggio (non trova applicazione in caso di annullamento del viaggio).

Oltre alle presenti esclusioni di carattere generale dalla copertura assicurativa, ne sono previste altre di natura speciale nell'art. 15.

Articolo 7

Cosa significano le somme assicurate?

- La somma assicurata rappresenta la prestazione massima dell'assicuratore per tutti i casi di sinistro che si verificano prima e durante il viaggio assicurato.
- In caso di stipula di più polizze che si sovrappongono con riguardo alla durata della copertura assicurativa, non è prevista una moltiplicazione delle somme assicurate.

Articolo 8

Quali clausole si devono rispettare ai fini del mantenimento della copertura assicurativa (obblighi)?

L'assicurato – pena l'esenzione dalla prestazione – è tenuto a

- evitare per quanto possibile di incorrere in un caso di sinistro, ridurre al minimo l'entità dei danni, evitare spese inutili e seguire le eventuali istruzioni dell'assicuratore;
- comunicare immediatamente all'assicuratore l'avvenuto caso di sinistro;
- fornire all'assicuratore immediata ed esauriva comunicazione scritta in merito all'evento dannoso e all'entità del danno;
- fornire all'assicuratore qualunque informazione utile e veritiera, e rendere possibile qualunque analisi ragionevole in merito alla causa e all'entità della prestazione dovuta, e in particolare autorizzare e indurre le autorità, i medici, gli ospedali, gli enti previdenziali e le compagnie di assicurazione private interessate dal caso di sinistro a trasmettere le informazioni richieste dall'assicuratore;
- denunciare tempestivamente i danni insorti a seguito di un'azione rilevante penalmente, esponendo in maniera precisa le circostanze di fatto e fornendo indicazioni in merito all'entità del danno all'ufficio di polizia competente del posto, e farsi rilasciare la relativa denuncia;
- trasmettere all'assicuratore in originale le pezze giustificative comprovanti la causa e l'ammontare dell'obbligo della prestazione assicurativa, quali ad esempio verbali di polizia, dichiarazioni delle compagnie aeree, fatture e certificati medici ed ospedalieri, ricevute di acquisto, ecc.

Oltre ai presenti obblighi di carattere generale, ne sono previsti altri di natura speciale nell'art. 16.

In caso di violazione intenzionale di uno degli obblighi elencati, l'assicuratore è da ritenersi esonerato dall'obbligo di prestazione, mentre, in caso di inottemperanza dovuta a negligenza grave, l'assicuratore è da ritenersi esonerato dall'obbligo di prestazione solo nella misura in cui ciò abbia influito sull'accertamento del caso di sinistro o dell'entità delle prestazioni, ovvero sull'entità delle prestazioni stessa.

Articolo 9

In che forma devono essere trasmesse le dichiarazioni?

Per le denunce e le dichiarazioni dell'assicurato da trasmettere all'assicuratore è obbligatoria la forma scritta – salvo diversamente concordato.

Articolo 10

Cosa trova applicazione in caso di pretese risultanti da altre assicurazioni (principio della sussidiarietà)?

Tutte le prestazioni assicurative sono sussidiarie. Pertanto esse vengono erogate soltanto a condizione che non venga richiesto un altro risarcimento ad altri enti previdenziali o compagnie di assicurazione private con le quali sono già state stipulate delle forme assicurative.

Articolo 11

Quando diventa esigibile il risarcimento?

- Una volta accertato nel merito e nel valore l'obbligo di prestazione, il pagamento del risarcimento diventa esigibile dopo due settimane.
- Qualora in relazione al caso di sinistro sia stata aperta un'inchiesta o avviato un procedimento da parte delle autorità all'uopo preposte, l'assicuratore potrà eccepire l'assenza di esigibilità del pagamento fino alla conclusione di tale inchiesta o procedimento.

Articolo 12

Quando possono essere ceduti o costituiti in pegno i diritti assicurativi?

I diritti assicurativi possono essere ceduti o costituiti in pegno solo nel momento in cui siano stati accertati in via definitiva nel merito e nel valore.

Articolo 13

Qual è il diritto applicabile?

Laddove giuridicamente consentito, il diritto applicabile è quello austriaco.

II. Parte Speciale

A: Annullamento del viaggio e interruzione del viaggio

Articolo 14

Cosa rientra nella copertura assicurativa?

- Oggetto del contratto di assicurazione è il viaggio prenotato all'atto della stipula dell'assicurazione (es. sistemazione presso una struttura alberghiera o locazione di una struttura ricettiva). Eventuali prestazioni o spese di viaggio accessorie, già prenotate, possono essere anch'esse assicurate.
- Si verifica un caso di sinistro se l'assicurato non può intraprendere il viaggio oppure deve interrompere il viaggio a causa di uno dei seguenti motivi:
 - Malattia grave improvvisa, gravi lesioni corporali dovute a infortunio, gravi reazioni allergiche a seguito di vaccinazioni, o decesso dell'assicurato, qualora a seguito di ciò sopravvenga necessariamente l'inedoneità ad intraprendere o continuare il viaggio prenotato (nell'eventualità di disturbi psichici, solo in caso di ricovero ospedaliero o di trattamento da parte di un medico specialista in psichiatria);
 - Allentamento delle protesi articolari impiantate nell'assicurato, qualora ciò comporti necessariamente come conseguenza l'inedoneità ad intraprendere o continuare il viaggio prenotato;
 - Gravidanza dell'assicurata, qualora questa sia stata diagnosticata solo successivamente alla prenotazione del viaggio. Nell'eventualità in cui la gravidanza fosse già stata accertata prima della data di prenotazione del viaggio, l'assicuratore si farà carico delle spese di annullamento solo in caso di comparsa di gravi complicazioni fino alla 35ma settimana di gravidanza inclusa (da documentare mediante certificato medico);
 - Malattia grave improvvisa, gravi lesioni corporali dovute a infortunio o decesso (anche in caso di suicidio) di un componente del nucleo familiare, o di un'altra persona vicina all'assicurato (l'assicurato è tenuto a specificare per iscritto il nome di tale persona all'atto della stipula dell'assicurazione; per ogni prenotazione è consentito indicare solo una persona), qualora a seguito di ciò sia richiesta con urgenza la presenza dell'assicurato;
 - Danni materiali considerevoli alla proprietà dell'assicurato presso il luogo di residenza a causa di catastrofi naturali (es. inondazioni, uragani, ecc.), incendio, rottura delle tubazioni dell'acqua o reati commessi da terzi, qualora a seguito di tali eventi sia richiesta con urgenza la presenza dell'assicurato;
 - Perdita involontaria del posto di lavoro a seguito del licenziamento dell'assicurato da parte del datore di lavoro;
 - Richiamo dell'assicurato al servizio militare o civile, posto che le autorità competenti non accettino la prenotazione del viaggio come motivo di rinvio del richiamo in servizio;
 - Presentazione della richiesta di divorzio (della relativa domanda in caso di separazione consensuale) presso il tribunale competente in data immediatamente antecedente a quella di partenza del viaggio assicurato, il quale prevede la partecipazione di entrambi i coniugi;
 - In caso di unione di fatto regolarmente registrata, presentazione della richiesta di scioglimento (della relativa domanda in caso di separazione consensuale) in data immediatamente antecedente a quella di partenza del viaggio assicurato, il quale prevede la partecipazione di entrambi i partner;
 - Scioglimento della convivenza (presso lo stesso indirizzo da almeno sei mesi) mediante rinuncia alla residenza congiunta in data immediatamente antecedente a quella di partenza del viaggio assicurato, il quale prevede la partecipazione di entrambi i conviventi;
 - Mancato superamento dell'esame di maturità, o di un esame equivalente in caso di corso di studi superiori almeno triennale, da parte dell'assicurato in data immediatamente antecedente a quella di partenza del viaggio prenotato prima dell'esame e oggetto di copertura assicurativa;
 - Notifica inaspettata di una citazione in giudizio alla persona dell'assicurato, posto che il tribunale competente non accetti la prenotazione del viaggio come motivo di rinvio della citazione.
- Il caso di sinistro si applica nei confronti dell'assicurato interessato dall'evento ed inoltre nei confronti dei seguenti assicurati equivalenti, anch'essi partecipanti al viaggio:
 - componenti del nucleo familiare dell'assicurato;
 - un massimo di altre tre persone per ogni evento assicurato.
 Con "assicurati equivalenti" si intendono coloro i quali sono parimenti assicurati presso la Europäische Reiseversicherung AG Vienna in caso di sinistro.
- Con "componenti del nucleo familiare" si intendono il coniuge (ovvero, rispettivamente, il partner registrato in caso di unione di fatto, e il convivente in caso di luogo di residenza congiunto), i figli (figliastri, generi e nuore, nipoti, bambini in affidato), i genitori (patrigni e matrigne, suoceri, nonni, genitori affidatari), fratelli e sorelle, e cognati dell'assicurato – in caso di unione di fatto regolarmente registrata o di convivenza presso lo stesso luogo di residenza, si intendono inoltre i relativi figli, genitori e fratelli dei partner/conviventi.

Articolo 15

Cosa non rientra nella copertura assicurativa (esclusioni)?

Non è prevista copertura assicurativa se

- la causa di annullamento del viaggio si era già presentata o era prevedibile all'atto della stipula della polizza, ovvero la causa di interruzione del viaggio si era già presentata o era prevedibile alla data di inizio del viaggio;
- la causa di annullamento o di interruzione del viaggio è attinente ad una malattia preesistente dell'assicurato, nel caso in cui questi sia stato sottoposto a
 - cure ambulatoriali nel corso degli ultimi sei mesi
 - cure ospedaliere nel corso degli ultimi nove mesi
 antecedenti alla stipula dell'assicurazione (in caso di annullamento del viaggio), ovvero antecedenti alla data di inizio del viaggio (in caso di interruzione del viaggio). Sono esclusi dalla presente clausola gli esami di controllo;
- viene fatto valere il diritto di recesso dal contratto di viaggio da parte dell'agenzia di viaggi, o dell'albergatore o del locatore;
- lo specialista/il medico di fiducia incaricato dall'assicuratore (art. 16, punto 5.) non conferma l'inedoneità dell'assicurato ad intraprendere il viaggio;
- la causa dell'annullamento del viaggio è correlata ad una pandemia o epidemia.

Articolo 16

Quali clausole si devono rispettare ai fini del mantenimento della copertura assicurativa (obblighi)?

L'assicurato è tenuto a

- al verificarsi della causa di annullamento del viaggio, cancellare immediatamente la prenotazione del viaggio per ridurre al minimo le spese di annullamento;
- fornire immediata comunicazione scritta del sinistro all'assicuratore, indicando il motivo dell'annullamento ovvero dell'interruzione del viaggio;
- in caso di malattia o infortunio, farsi rilasciare immediatamente un certificato dal medico curante (in caso di interruzione del viaggio, dal medico operante sul posto);
- trasmettere immediatamente all'assicuratore la seguente documentazione:

- attestato di assicurazione;
- in caso di annullamento del viaggio: rendiconto delle spese di annullamento e modulo di denuncia sinistri, debitamente compilato in tutte le sue parti;
- conferma della prenotazione;
- documenti di viaggio inutilizzati o con cambio della prenotazione (es. biglietti aerei);
- ricevute e attestati concernenti il caso di sinistro (es. il cosiddetto "Mutter-Kind-Pass", ossia un documento che viene rilasciato alle gestanti e contenente tutte le indicazioni degli esami e delle analisi prima e dopo il parto, la cartolina preconcetta, la richiesta di divorzio, il diploma di maturità, il certificato di morte);
- in caso di malattia o infortunio: certificato medico/rapporto di infortunio dettagliato (in caso di malattie psichiche da rilasciarsi a cura del medico specialista in psichiatria), comunicazione di malattia all'ente previdenziale e attestazione dei farmaci prescritti;
- sottoporsi a visita medica da effettuarsi a cura dei medici indicati dall'assicuratore, dietro sua richiesta.

Articolo 17

A quanto ammonta il risarcimento?

L'assicuratore rimborsa all'assicurato, fino al massimale della somma assicurata

- in caso di cancellazione del viaggio assicurato, tutte le spese di annullamento contrattualmente dovute al momento dell'occorrenza del sinistro;
- in caso di interruzione del viaggio, le quote già pagate, ma non utilizzate, del viaggio coperto da assicurazione.

Non è previsto il rimborso per le spese di abbattimento e le licenze di caccia in caso di viaggi a scopo venatorio.

B: Ritardo di arrivo e prolungamento involontario delle ferie

Articolo 18

Quali costi vengono rimborsati in caso di ritardo di arrivo?

- Caso di sinistro
Si verifica un caso di sinistro se durante il viaggio di andata verso la località di soggiorno prenotata sopraggiunge uno degli eventi di seguito indicati, a causa del quale tale località non può essere raggiunta alla data prenotata:
 - Infornuto o incidente stradale dell'assicurato;
 - Guasto tecnico all'autovettura privata;
 - Ritardo di un mezzo di trasporto pubblico (ivi inclusi i ritardi di volo) di almeno due ore (nella fattispecie si fa riferimento al ritardo di arrivo al luogo di destinazione).
 - Non è prevista copertura assicurativa in caso di catastrofi naturali, blocchi del traffico aereo, blocchi aeroportuali, blocchi stradali, polveri, ritardi di volo in caso di biglietti regolarmente prenotati e in caso di inosservanza dei tempi minimi per le coincidenze;
 - Blocco stradale conseguente ad una catastrofe naturale occorsa sul posto (es. pericolo di valanghe e slavine, deposito di detriti, inondazioni).
Le circostanze di fatto dovranno essere attestate dalla compagnia aerea, dal vettore di trasporto o dalle autorità competenti.
- Risarcimento
Vengono rimborsate le spese extra per il vitto e l'alloggio, che risultino necessarie e possano essere documentate, fino al massimale della somma assicurata (copertura singola). Qualora il danno risultante dal verificarsi di un evento (es. situazione meteorologica generale) in relazione a diversi casi di sinistro occorsi nel corso della stessa settimana (da sabato a venerdì), nell'ambito di applicazione territoriale di cui all'art. 2, superi l'ammontare di € 800.000 (soglia cumulativa), gli indennizzi spettanti ai singoli assicurati saranno ridotti in proporzione. In tal caso l'assicuratore risponde del danno derivante dal singolo contratto in proporzione alla soglia cumulativa in rapporto al totale di tutti gli indennizzi risultanti dai contratti di assicurazione in questione.

Articolo 19

Quali costi vengono rimborsati in caso di prolungamento involontario delle ferie?

- Si verifica un caso di sinistro se a causa di
 - un infortunio,
 - una malattia oppure
 - un blocco stradale dovuto al verificarsi di una catastrofe naturale sul posto (es. pericolo di valanghe e slavine, deposito di detriti, inondazioni)
 l'assicurato non è in grado di portare a termine secondo quanto programmato la vacanza prenotata. Il blocco stradale dovrà essere attestato dalle autorità competenti.
- Risarcimento
L'assicuratore è tenuto a rimborsare le spese extra negli standard qualitativi prenotati fino al massimale della somma assicurata (copertura singola). Qualora il danno risultante dal verificarsi di un evento (es. situazione meteorologica generale) in relazione a diversi casi di sinistro occorsi nel corso della stessa settimana (da sabato a venerdì), nell'ambito di applicazione territoriale di cui all'art. 2, superi l'ammontare di € 4.000.000 (soglia cumulativa), gli indennizzi spettanti ai singoli assicurati saranno ridotti in proporzione. In tal caso l'assicuratore risponde del danno derivante dal singolo contratto in proporzione alla soglia cumulativa in rapporto al totale di tutti gli indennizzi risultanti dai contratti di assicurazione in questione.

C: Ricerca e soccorso

Articolo 20

Quali costi per le operazioni di ricerca e soccorso vengono rimborsati?

- Caso di sinistro
Si devono effettuare le operazioni di ricerca perché l'assicurato ha subito un incidente, si trova in condizioni di pericolo in montagna o in mare, oppure vi è il fondato sospetto del verificarsi di una delle situazioni descritte.
- Risarcimento
L'assicuratore rimborsa all'assicurato, fino al massimale della somma assicurata, i costi documentati inerenti alle operazioni di ricerca e soccorso dell'assicurato, nonché il trasporto dello stesso fino alla più vicina strada transitabile oppure all'ospedale più prossimo.

Assicuratore: Europäische Reiseversicherung AG, Kratochwjlestraße 4, A-1220 Vienna. Tel. +43/1/317 25 00-73930, Fax +43/1/319 93 67. E-mail: info@europaeische.at, www.europaeische.at. Sede in Vienna. Registro delle Imprese HG (Tribunale Commerciale) Vienna FN 55418y, No. EED 0490083. La società fa parte del Gruppo Assicurazioni Generali S.p.A., Trieste, iscritto al Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi IVASS con il numero 026. Autorità di vigilanza: FMA Finanzmarktaufsicht, Settore: vigilanza assicurativa, Otto-Wagner-Platz 5, A-1090 Vienna.